



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

UFFICIO STAFF DEL RETTORE

Catania, 24 NOV. 2008

Prot. n. 98222/I/2  
All. n. 1

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori di Dipartimento  
LORO SEDI

Oggetto: Statuto di Ateneo - Proposte di modifica.

Il Senato Accademico, nella seduta del 17 novembre u.s., ha deliberato le proposte di modifica allo Statuto di Ateneo riportate in allegato alla presente.

Per quanto sopra, a norma dell'art. 77, comma 2, dello Statuto medesimo, le SS. LL. sono invitate a sottoporre le proposte in questione all'esame dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento affinché esprimano eventuale parere in merito.

Il richiesto parere dovrà, comunque, pervenire entro e non oltre il termine di sessanta giorni a far data dalla presente nota.

Cordiali Saluti.

IL RETTORE  
(A. Recca)

## Statuto

Testo in vigore

Testo approvato dal Senato accademico  
nell'adunanza del 17 novembre 2008

<b>Art. 6 Senato Accademico</b>	<b>Art. 6 Senato Accademico</b>
<p>1. Il Senato Accademico è l'organo fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria. Svolge le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca e didattica per lo sviluppo dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. A tale scopo si avvale delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto e fornisce indicazioni programmatiche al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture decentrate per la preparazione dei rispettivi piani di attività.</p> <p>2. Spetta in particolare al Senato Accademico:</p> <p>a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, seguendo la procedura fissata dal presente Statuto;</p> <p>b) modificare lo Statuto, secondo le modalità previste all'art. 77 del presente Statuto;</p> <p>c) modificare il Regolamento Generale di Ateneo conformemente all'art. 66, comma 3 del presente Statuto;</p> <p>d) esprimere parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, conformemente all'art. 65, comma 2 del presente Statuto;</p> <p>e) sottoporre a controllo di legittimità i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, con le modalità specificate nell'art. 65, comma 3 del presente Statuto;</p> <p>f) sovrintendere al coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10, comma 1 del presente Statuto;</p> <p>g) programmare la ripartizione tra le strutture scientifiche e didattiche delle risorse finanziarie, ivi compresa l'edilizia universitaria tenuto conto della proposta delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;</p> <p>h) determinare sia i criteri che le modalità di verifica dell'attività scientifica e promuovere ogni altra iniziativa per favorire l'attività di ricerca, tenuto conto delle indicazioni della</p>	<p>1. Il Senato Accademico è l'organo fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria. Svolge le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca e didattica per lo sviluppo dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. A tale scopo si avvale delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto e fornisce indicazioni programmatiche al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture decentrate per la preparazione dei rispettivi piani di attività.</p> <p>2. Spetta in particolare al Senato Accademico:</p> <p>a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca <del>Scientifica e Tecnologica</del>, seguendo la procedura fissata dal presente Statuto;</p> <p>b) modificare lo Statuto, secondo le modalità previste all'art. 77 del presente Statuto;</p> <p>c) modificare il Regolamento Generale di Ateneo conformemente all'art. 66, comma 3 del presente Statuto;</p> <p>d) esprimere parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, conformemente all'art. 65, comma 2 del presente Statuto;</p> <p>e) sottoporre a controllo di legittimità i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, con le modalità specificate nell'art. 65, comma 3 del presente Statuto;</p> <p>f) sovrintendere al coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10, comma 1 del presente Statuto;</p> <p>g) programmare la ripartizione tra le strutture scientifiche e didattiche delle risorse finanziarie, ivi compresa l'edilizia universitaria tenuto conto della proposta delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;</p> <p>h) determinare sia i criteri che le modalità di verifica dell'attività scientifica e promuovere ogni altra iniziativa per favorire l'attività di ricerca, tenuto conto delle indicazioni della</p>

Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;

i) determinare la distribuzione del personale docente tra le strutture didattiche o scientifiche tenuto conto delle proposte della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

j) promuovere adeguate iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi, sentita la Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

k) verificare l'efficacia del sistema formativo sulla base di un rapporto annuale della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

l) promuovere il diritto allo studio, tenuto conto delle priorità e modalità proposte dalla Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

m) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario alle strutture Didattiche e di Ricerca, tenendo conto degli standard proposti dalla Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 10;

n) proporre la stipula di Convenzioni e l'istituzione di Consorzi di cui agli artt. 49 e 51 del presente Statuto, sentite le Commissioni competenti di cui all'art. 10;

o) proporre l'istituzione di Centri di Servizio e di Ricerca, con autonomia di gestione, nonché di Centri Interuniversitari di Ricerca, sentita la Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;

p) istituire Commissioni miste, con funzioni consultive e propositive, con altri organi dell'Università e con enti pubblici e privati;

q) fissare i criteri in base ai quali le Commissioni di cui all'art. 10 svolgono le loro funzioni;

r) esercitare tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un Organo determinato.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il Rettore;

b) i Presidi delle Facoltà

c) tredici docenti rappresentanti eletti delle aree scientifiche;

d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;

e) quattro rappresentanti eletti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge.

Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;

i) determinare la distribuzione del personale docente tra le strutture didattiche o scientifiche tenuto conto delle proposte della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

j) promuovere adeguate iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi, sentita la Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

k) verificare l'efficacia del sistema formativo sulla base di un rapporto annuale della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

l) promuovere il diritto allo studio, tenuto conto delle priorità e modalità proposte dalla Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

m) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario alle strutture Didattiche e di Ricerca, tenendo conto degli standard proposti dalla Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 10;

n) proporre la stipula di Convenzioni e l'istituzione di Consorzi di cui agli artt. 48 e 49 e 51 del presente Statuto, sentite le Commissioni competenti di cui all'art. 10;

o) proporre l'istituzione di Centri di Servizio e di Ricerca, con autonomia di gestione, nonché di Centri Interuniversitari di Ricerca, sentita la Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;

p) istituire Commissioni miste, con funzioni consultive e propositive, con altri organi dell'Università e con enti pubblici e privati;

q) fissare i criteri in base ai quali le Commissioni di cui all'art. 10 svolgono le loro funzioni;

r) esercitare tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un Organo determinato.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il Rettore;

b) i Presidi delle Facoltà

c) tredici docenti rappresentanti eletti delle aree scientifiche;

d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;

e) quattro rappresentanti eletti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge.

4. I rappresentanti delle aree scientifiche saranno designati con le modalità indicate nel Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevederà:

- a) l'accorpamento delle aree scientifiche in gruppi omogenei;
- b) la pari rappresentanza dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori;
- c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.

5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore ed il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di Segretario.

4. I rappresentanti delle aree scientifiche saranno designati con le modalità indicate nel Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevederà:

- a) l'accorpamento delle aree scientifiche in gruppi omogenei;
- b) la pari rappresentanza dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori;
- c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona..

5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore ed il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di Segretario.

**7. Il Rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico i Delegati rettorali, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti, esperti esterni su specifiche questioni all'ordine del giorno, nonché, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il Presidente della Consulta degli studenti.**

#### Art. 7

#### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) formula, sulla scorta del programma pluriennale di sviluppo, il programma annuale per l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti. Il suddetto programma viene adottato contestualmente al bilancio di previsione annuale e con il medesimo procedimento;

- b) approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base dei piani di sviluppo, preparati dal Senato Accademico. Prima dell'approvazione i bilanci, annuali e pluriennali, sono esaminati in seduta comune da Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione;

- c) approva i rendiconti annuali;
- d) esercita la vigilanza sulla conservazione del

#### Art. 7

#### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) formula, sulla scorta del programma pluriennale di sviluppo, il programma annuale per l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti. Il suddetto programma viene adottato contestualmente al bilancio di previsione annuale e con il medesimo procedimento;

- b) approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base dei piani di sviluppo, preparati dal Senato Accademico. Prima dell'approvazione i bilanci, annuali e pluriennali, sono esaminati in seduta comune da Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione;

- c) approva i rendiconti annuali;
- d) esercita la vigilanza sulla conservazione del

patrimonio mobile ed immobile;  
e) destina le risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo ai servizi generali ed ai centri di gestione nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti ed in base ai criteri determinati dal Senato Accademico;  
f) determina criteri oggettivi per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmati; verifica e promuove l'efficienza e l'efficacia dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ateneo;  
g) esercita le funzioni previste dalla legge per il governo del personale tecnico-amministrativo.

3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Rettore;
- b) il Pro-Rettore;
- c) il Direttore Amministrativo;
- d) due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento.

In prima applicazione dello Statuto i Direttori d'Istituto sono assimilati ai Direttori di Dipartimento e i Consigli d'Istituto ai Consigli di Dipartimento;

- e) un rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio eletto dai componenti dei Comitati tecnico-scientifici;
- f) sei rappresentanti dei docenti eletti con voto limitato ad uno;
- g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- h) quattro rappresentanti degli studenti di primo livello e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;
- i) un rappresentante degli studenti di secondo livello;
- j) un componente designato dalla Regione siciliana;
- k) un rappresentante del Comune di Catania, un rappresentante della Provincia Regionale di Catania ed un rappresentante di ciascuna delle Province Regionali e dei Comuni della Sicilia con i quali si stabiliscono rapporti di rilevante interesse per il raggiungimento delle finalità dell'Università, secondo le determinazioni del Senato Accademico con un limite massimo di 4;
- l) il Prefetto di Catania quale rappresentante del Governo.

4. Possono, altresì, far parte del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo totale di tre componenti, rappresentanti di Enti pubblici e

patrimonio mobile ed immobile;  
e) destina le risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo ai servizi generali ed ai centri di gestione nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti ed in base ai criteri determinati dal Senato Accademico;  
f) determina criteri oggettivi per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmati; verifica e promuove l'efficienza e l'efficacia dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ateneo;  
g) esercita le funzioni previste dalla legge per il governo del personale tecnico-amministrativo;  
**h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.**

3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Rettore;
- b) il Pro-Rettore;
- c) il Direttore Amministrativo;
- d) due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento.

~~In prima applicazione dello Statuto i Direttori d'Istituto sono assimilati ai Direttori di Dipartimento e i Consigli d'Istituto ai Consigli di Dipartimento;~~

- e) un rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio eletto dai componenti dei Comitati tecnico-scientifici;
- f) sei rappresentanti dei docenti eletti con voto limitato ad uno;
- g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- h) quattro rappresentanti degli studenti di primo livello e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;
- i) un rappresentante degli studenti di secondo livello;
- j) un componente designato dalla Regione siciliana;
- k) un rappresentante del Comune di Catania, un rappresentante della Provincia Regionale di Catania ed un rappresentante di ciascuna delle Province Regionali e dei Comuni della Sicilia con i quali si stabiliscono rapporti di rilevante interesse per il raggiungimento delle finalità dell'Università, secondo le determinazioni del Senato Accademico con un limite massimo di 4;
- l) il Prefetto di Catania quale rappresentante del Governo;

4. Possono, altresì, far parte del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo totale di tre componenti, rappresentanti di **altri** Enti

privati, che concorrano alle spese di funzionamento dell'Università secondo modalità che saranno fissate dal Senato Accademico. 5. I membri di cui alle lettere j e k, del comma 3 e al comma 4 del presente articolo non possono essere docenti o studenti o dipendenti di Atenei. Essi, inoltre, non concorrono, se assenti, alla determinazione del numero legale.

**Art. 8  
 Rettore**

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.
3. Spetta al Rettore:
  - a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
  - b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità;
  - c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;
  - d) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;
  - e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed

pubblici e privati, che concorrano alle spese di funzionamento dell'Università secondo modalità che saranno fissate dal Senato Accademico. 5. I membri di cui alle lettere j e k, del comma 3 e al comma 4 del presente articolo non possono essere docenti o studenti o dipendenti di Atenei. Essi, inoltre, non concorrono, se assenti, alla determinazione del numero legale.

**Art. 8  
 Rettore**

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.
3. Spetta al Rettore:
  - a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
  - b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità;
  - c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;
  - d) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;
  - e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed

<p>elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;</p> <p>f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.</p> <p>g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli Organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'Organo stesso nella seduta successiva;</p> <p>i) nominare il Direttore Amministrativo;</p> <p>j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.</p> <p>4. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.</p> <p>5. L'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) a tutti i docenti, nonché ai Ricercatori non confermati;</p> <p>b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;</p> <p>c) a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al CASR e al CUS, alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste più votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senato Accademico: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- Consiglio di Amministrazione dell'Università: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- Consigli di Facoltà: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.</li> </ul> <p>Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso status di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche. L'impossibilità di attingere alla graduatoria di</p>	<p>elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;</p> <p>f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.</p> <p>g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli Organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'Organo stesso nella seduta successiva;</p> <p>i) nominare il Direttore Amministrativo;</p> <p>j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.</p> <p>4. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, dura in carica <del>tre</del> <b>quattro</b> anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.</p> <p>5. L'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) a tutti i docenti, nonché ai Ricercatori non confermati;</p> <p>b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;</p> <p>c) a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al CASR e al CUS, alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste più votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senato Accademico: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- Consiglio di Amministrazione dell'Università: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;</li> <li>- Consigli di Facoltà: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.</li> </ul> <p>Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso status di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche. L'impossibilità di attingere alla graduatoria di</p>
--	--

ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinerà la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo. Il numero di cui al punto b) è disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.

6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di I fascia, è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per tre anni a partire dal successivo anno accademico.

9. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. L'ufficio di Pro-Rettore è incompatibile con la carica di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di Responsabile di Unità decentrata e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

10. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

#### Art. 11 Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione del nucleo di valutazione ministeriale, cui riferisce con apposita relazione almeno annuale.

ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinerà la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo. Il numero di cui al punto b) è disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.

6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di I fascia, è nominato dal Ministro **dell'Istruzione**, dell'Università e della Ricerca ~~Scientifica e Tecnologica~~ ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per ~~tre~~ **quattro** anni a partire dal successivo anno accademico.

9. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. L'ufficio di Pro-Rettore è incompatibile con la carica di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di Responsabile di Unità decentrata e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

10. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

#### Art. 11 Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione dell' ~~nucleo di valutazione ministeriale~~ **Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema Universitario, a**



3. Il Nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attività didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terrà conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti.

4. Con riferimento all'attività di cui al primo comma, il Nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza permanente dei Rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

5. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### Art. 13

##### Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Rettore su deliberazione del Senato Accademico ed è composto da:  
a) un magistrato della Corte dei Conti, che ne assume la presidenza;

b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

#### Art. 15

##### Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo conforma la sua

cui riferisce con apposita relazione almeno annuale.

3. Il Nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attività didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terrà conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti.

4. Con riferimento all'attività di cui al primo comma, il Nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero ~~Scientifica~~, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza permanente dei Rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

**4 bis. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.**

5. La composizione, ~~la durata~~ e le modalità di funzionamento **del Nucleo** sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### Art. 13

##### Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Rettore su deliberazione del Senato Accademico ed è composto da:  
a) un magistrato della Corte dei Conti, che ne assume la presidenza;

b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero **dell'Istruzione**, dell'Università e della Ricerca ~~Scientifica~~. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica ~~tre~~ **quattro** anni e possono essere riconfermati.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, ~~la Finanza~~ e la Contabilità e **la Finanza**.

#### Art. 15

##### Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo conforma la sua

attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo dell'Ateneo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Ateneo, coordina l'attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo e vigilanza su tutto il personale tecnico-amministrativo. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possenga i requisiti, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo. L'incarico di Direttore Amministrativo ha durata triennale e può essere rinnovato.

3. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, previa contestazione all'interessato, con atto motivato del Rettore, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarità, per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti di cui al primo comma.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo con onere a carico dell'Università, secondo modalità definite dal Regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

5. Il Direttore Amministrativo designa, scegliendolo fra i funzionari della carriera dirigenziale dell'Università, un Direttore Amministrativo vicario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

#### Art. 16

##### Dirigenti delle strutture dell'Amministrazione centrale

1. Le strutture che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuate con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono

attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo dell'Ateneo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Ateneo, coordina l'attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo e vigilanza su tutto il personale tecnico-amministrativo. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possenga i requisiti, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo. L'incarico di Direttore Amministrativo ha durata ~~triennale~~ **quadriennale** e può essere rinnovato.

3. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, previa contestazione all'interessato, con atto motivato del Rettore, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarità, per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti di cui al primo comma.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo con onere a carico dell'Università, secondo modalità definite dal Regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

5. Il Direttore Amministrativo designa, scegliendolo fra i funzionari della carriera dirigenziale dell'Università, un Direttore Amministrativo vicario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

#### Art. 16

##### Dirigenti delle strutture dell'Amministrazione centrale

1. Le strutture ~~che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali di livello dirigenziale~~ sono individuate con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono

attribuiti dal Rettore ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo su conforme delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo. Per rispondere ad esigenze specifiche a cui non può far fronte con personale in servizio, l'Università può temporaneamente conferire incarichi a persone esterne che ne abbiano i titoli.

3. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

4. L'Università, nella sua autonomia definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

### Art. 21 Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni.

Spetta in particolare al Preside:

- a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio;
- c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.

3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.

4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Pro-rettore, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di Amministrazione, responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

attribuiti dal Rettore ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo su conforme delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo. Per rispondere ad esigenze specifiche a cui non può far fronte con personale **dipendente** in servizio **nella qualifica dirigenziale**, l'Università può temporaneamente conferire incarichi **di funzioni dirigenziali** a persone che ne abbiano i titoli **ai sensi della normativa vigente**.

3. Gli incarichi hanno durata ~~triennale~~ **quadriennale** e sono rinnovabili.

4. L'Università, nella sua autonomia, definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

### Art. 21 Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni.

Spetta in particolare al Preside:

- a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio;
- c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.

3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà, **compresi i ricercatori non confermati**, ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Pro-rettore, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di Amministrazione, responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.



6. Il Preside designa fra i professori di ruolo un vice-Preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-Preside viene nominato con decreto del Rettore.

7. L'ufficio di Vice Preside è incompatibile con la carica di Rettore, di Pro-rettore, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione, di responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

**Art. 25**  
**Scuole di Specializzazione**

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti, in conformità al Piano Pluriennale di Sviluppo dell'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. Le Scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

2. La programmazione annuale viene approvata dal Senato Accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti organizzativi e finanziari.

3. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.

**Art. 41**  
**Centro per i Sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche**

1. Il Centro ha funzioni di servizio e di

6. Il Preside designa fra i professori di ruolo **della Facoltà** un vice-Preside, che lo coadiuva e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-Preside viene nominato con decreto del Rettore.

7. L'ufficio di Vice Preside è incompatibile con la carica di Rettore, di Pro-rettore, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione, di responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

**Art. 25**  
**Scuole di Specializzazione**

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti, in conformità al Piano Pluriennale di Sviluppo dell'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. Le Scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

2. La programmazione annuale viene approvata dal Senato Accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti organizzativi e finanziari.

3. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo **a tempo pieno** che ne fanno parte, dura in carica ~~tre~~ **quattro** anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, **compresi i ricercatori non confermati**, dai professori **incaricati** e a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.

**Art. 41**  
**Centro per i Sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche**

1. Il Centro ha funzioni di servizio e di

coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione dell'Ateneo e delle reti che li collegano.

2. Fornisce elementi conoscitivi e valutazioni tecniche agli organi di governo ed alle strutture decentrate dell'Ateneo in relazione alle scelte di gestione ed alle strategie di sviluppo dei sistemi di elaborazione, dei collegamenti a reti, delle applicazioni scientifiche e didattiche.

3. Sono Organi del Centro: il Consiglio e il Presidente.

4. Il Presidente è nominato, su proposta del Consiglio, dal Rettore sentito il Senato Accademico.

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili un sola volta.

6. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### Art. 45

##### Centro biblioteche e documentazione

1. Il Centro biblioteche e documentazione ha funzioni di conservazione e sviluppo del sistema bibliotecario e documentario costituito da biblioteche principali e di settore.

2. Sono Organi del Centro biblioteche e documentazione: il Consiglio e il Presidente. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.

3. Il Presidente è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio, sentito il Senato Accademico.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

5. Composizione del Consiglio, durata, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### Art. 67

##### Norme Comuni

1. Entro tre mesi dall'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, tutte le Unità decentrate dell'Ateneo sono tenute a darsi un Regolamento

coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione dell'Ateneo e delle reti che li collegano.

2. Fornisce elementi conoscitivi e valutazioni tecniche agli organi di governo ed alle strutture decentrate dell'Ateneo in relazione alle scelte di gestione ed alle strategie di sviluppo dei sistemi di elaborazione, dei collegamenti a reti, delle applicazioni scientifiche e didattiche.

3. Sono Organi del Centro: il Consiglio e il Presidente.

4. Il Presidente è nominato, su proposta del Consiglio, dal Rettore sentito il Senato Accademico.

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica ~~tre~~ **quattro** anni e sono immediatamente rieleggibili un sola volta.

6. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### Art. 45

##### Centro biblioteche e documentazione

1. Il Centro biblioteche e documentazione ha funzioni di conservazione e sviluppo del sistema bibliotecario e documentario costituito da biblioteche principali e di settore.

2. Sono Organi del Centro biblioteche e documentazione: il Consiglio e il Presidente. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.

3. Il Presidente è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio, sentito il Senato Accademico.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica ~~tre~~ **quattro** anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

5. Composizione del Consiglio, durata, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### Art. 67

##### Norme Comuni

~~1. Entro tre mesi dall'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, tutte le Unità decentrate dell'Ateneo sono tenute a darsi un Regolamento~~

di funzionamento da sottoporre all'approvazione o del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.

2. In caso di inadempienza provvederà il Senato Accademico entro i successivi trenta giorni. Ove anche il Senato Accademico dovesse risultare inadempiente, il Rettore, dopo avergli concesso non più di ulteriori trenta giorni di proroga, provvederà direttamente.

3. All'entrata in vigore del presente Statuto tutte le Strutture attualmente esistenti nell'Ateneo conformano ad esso il loro ordinamento.

4. Tranne il Rettore, nessuno può essere componente di più di un Organo Centrale di Governo dell'Ateneo.

5. Il Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e Unità decentrate ad esso equiparate, i Direttori di Istituto, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i Direttori delle scuole di specializzazione ed i Presidenti dei Corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno.

6. La mancata designazione di uno o più componenti degli Organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli Organi elettivi.

7. Gli Organi individuali e i membri degli Organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

8. Le cariche di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore d'Istituto, Presidente di Corso di studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Unità decentrate, nonché la partecipazione elettiva al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata triennale e non sono immediatamente rinnovabili per più di una volta.

~~di funzionamento da sottoporre all'approvazione o del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.~~

~~2. In caso di inadempienza provvederà il Senato Accademico entro i successivi trenta giorni. Ove anche il Senato Accademico dovesse risultare inadempiente, il Rettore, dopo avergli concesso non più di ulteriori trenta giorni di proroga, provvederà direttamente.~~

~~3. All'entrata in vigore del presente Statuto tutte le Strutture attualmente esistenti nell'Ateneo conformano ad esso il loro ordinamento.~~

~~4. 1. Tranne il Rettore, n Nessuno, tranne il Rettore, può essere componente di più di un Organo Centrale di Governo dell'Ateneo.~~

~~5. 2. Il Rettore, il Pro-Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e i responsabili di Unità decentrate ad esso equiparate, i Direttori di Istituto, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i Direttori delle scuole di specializzazione ed i Presidenti dei Corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno.~~

~~6. 3. La mancata designazione di uno o più componenti degli Organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli Organi elettivi.~~

~~7. 4. Gli Organi individuali e i membri degli Organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.~~

~~8. 5. Le cariche di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Direttore d'Istituto, Presidente di Corso di studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Unità decentrate, nonché la partecipazione elettiva al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata triennale e non sono immediatamente rinnovabili per più di una sola volta.~~

**Art. 69**  
**Rinnovo delle Rappresentanze**

1. Le rappresentanze dei docenti e del personale tecnico- amministrativo negli organi e nelle strutture didattiche e negli organi e strutture di ricerca, durano in carica tre anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

**Articolo 79 - Norma transitoria**

1. Le incompatibilità tra uffici sancite con la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2007 non si applicano a coloro che hanno la titolarità alla data di pubblicazione delle suddette modifiche.

**Art. 69**  
**Rinnovo delle Rappresentanze**

1. Le rappresentanze dei docenti e del personale tecnico- amministrativo negli organi e nelle strutture didattiche e negli organi e strutture di ricerca durano in carica ~~tre~~ **quattro** anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

**Articolo 79 - Norma transitoria**

- ~~1. Le incompatibilità tra uffici sancite con la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2007 non si applicano a coloro che hanno la titolarità alla data di pubblicazione delle suddette modifiche.~~
1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie che estendono a quattro anni la durata delle cariche, restano di durata triennale.
2. Il comma 1 si applica anche alle cariche di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, alle rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore amministrativo ed agli incarichi dirigenziali.
3. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati triennali.

